



NOTA OPERATIVA

N. 7/2025

OGGETTO: *Le imposte sul reddito nel bilancio di esercizio delle società di capitali.*

1. Introduzione

La presente Nota Operativa si occupa delle imposte sul reddito nel bilancio di esercizio delle società di capitali disciplinate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), dal Codice civile e dai Principi contabili.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto sulla base della normativa civilistica, integrata e specificata dai Principi contabili e, in particolare, dal Principio contabile nazionale **OIC 25**, con il quale vengono definiti i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito e di quelle ad esse assimilabili, nonché le informazioni da indicare nella Nota Integrativa.

Considerato che il risultato algebrico (utile o perdita) risultante dal **bilancio di verifica** è diverso da quello in cui verranno calcolate le imposte dell'esercizio, il Principio contabile nazionale OIC 25 fa una distinzione tra risultato di bilancio e reddito imponibile distinguendone le differenze in:

a) Differenze permanenti: riguardano ricavi fiscalmente non imponibili o costi in tutto o in parte indeducibili, quali, ad esempio:

- i costi privi del generale requisito dell'inerenza rispetto all'attività svolta;
- le spese di rappresentanza in eccesso, rispetto alla parte deducibile.

b) Differenze temporanee: riguardano le differenze tra il valore contabile di un'attività o di una passività come iscritta nello Stato patrimoniale ed il suo valore riconosciuto ai fini fiscali; esse possono essere: **imponibili e deducibili**.

Il passaggio dal reddito di bilancio al reddito fiscale viene attuato nella dichiarazione dei redditi, apportando al primo una serie di **variazioni** (in aumento o in diminuzione) prescritte appositamente dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986).